



N. incarto: 216.1-1605/2/1/1

Data/Ns. riferimento: 14 febbraio 2024 / bj-jec

## Procedura di consultazione concernente la legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi (Atto mantello)

### Raffigurazione sinottica delle modifiche previste nel confronto con il diritto vigente

Diritto vigente	Modifiche previste
<b>1. Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)</b>	
<b>Art. 20</b>  <sup>1</sup> Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. <sup>2</sup> Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare. <sup>2bis</sup> Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.  <sup>3</sup> Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.	<i>Art. 20 cpv. 2<sup>bis</sup>-4</i>  <sup>2bis</sup> Le seguenti notificazioni sono reputate consegnate nel momento sottoindicato: a. una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla: al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; b. una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale: il primo giorno feriale seguente.  <sup>3</sup> Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.



Diritto vigente	Modifiche previste
	<p><sup>4</sup> Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.</p>

<p><b>2. Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110)</b></p>	
<p><b>Art. 44 Decorrenza</b></p> <p><sup>1</sup> I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.</p> <p><sup>2</sup> Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.</p>	<p><sup>2</sup> Le seguenti notificazioni sono repute consegnate nel momento sottoindicato:</p> <p>a. una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla: al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;</p> <p>b. una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale: il primo giorno feriale seguente.</p>
<p><b>Art. 45 Scadenza</b></p> <p><sup>1</sup> Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.</p> <p><sup>2</sup> È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.</p>	<p><i>Art. 45 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> <i>Abrogato</i></p>
	<p><i>Art. 45a Diritto cantonale determinante</i></p> <p>Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.</p>

Diritto vigente	Modifiche previste
<p><b>3. Legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato (RS 173.110.3)</b></p>	<p><i>Titolo</i> Legge federale sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni nei fine settimana e nei giorni festivi (LFTC)</p>
<p>visti gli articoli 85 numero 2, 64, 64<sup>bis</sup>, 103 e 106–114<sup>bis</sup> della Costituzione federale,</p> <p><b>Art. 1</b> Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente.</p>	<p><i>Ingresso</i> visti gli articoli 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188 capoverso 2 della Costituzione federale,</p> <p><i>Art. 1a</i> <sup>1</sup> Una notificazione di un'autorità o di un privato recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente. <sup>2</sup> Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. <sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni di legge o gli accordi contrattuali che disciplinano la ricezione di notificazioni.</p>
<p><b>4. Codice penale militare (CPM; RS 321.0)</b></p>	
<p><b>Art. 211</b></p>	<p><i>Art. 211 Termini: computo</i></p>

Diritto vigente	Modifiche previste
<p><sup>1</sup> I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.</p> <p><sup>2</sup> Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).</p> <p><sup>3</sup> Se l'ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno festivo riconosciuto, il termine scade il giorno feriale seguente.</p> <p><sup>4</sup> Il termine è rispettato solo se, entro l'ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.</p> <p><sup>5</sup> La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto all'autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro 24 ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.</p> <p><sup>6</sup> Sulla domanda di restituzione di un termine decide l'autorità di reclamo o di ricorso.</p>	<p><sup>1</sup> Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno). [<i>art. 211 cpv. 2 vigente</i>]</p> <p><sup>2</sup> Una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il giorno feriale seguente.</p> <p><sup>3</sup> Se l'ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il giorno feriale seguente.</p> <p><sup>4</sup> Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.</p> <p><sup>5</sup> <i>Spostato, v. art. 211b cpv. 1</i></p> <p><sup>6</sup> <i>Spostato, v. art. 211b cpv. 2</i></p>
	<p><i>Art. 211a Termini: rispetto e proroga</i></p> <p><sup>1</sup> Il termine è rispettato solo se, entro l'ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della</p>

Diritto vigente	Modifiche previste
	<p>persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera. [=art. 211 cpv. 4 vigente]</p> <p><sup>2</sup> I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. [=art. 211 cpv. 1 vigente]</p>
	<p><b>Art. 211b Termini: restituzione</b></p> <p><sup>1</sup> La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto all'autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro 24 ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omissivo. [=art. 211 cpv. 5 vigente]</p> <p><sup>2</sup> Sulla domanda di restituzione di un termine decide l'autorità di reclamo o di ricorso. [=art. 211 cpv. 6 vigente]</p>

<p><b>5. Procedura penale militare (PPM; RS 322.1)</b></p>	
<p><b>Art. 46 Computo, osservanza e proroga</b></p> <p><sup>1</sup> Il termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto del Cantone di domicilio della parte o del suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.</p> <p><sup>2</sup> Gli atti scritti devono pervenire all'autorità competente ovvero essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al guardiano del carcere, il quale provvederà per l'inoltro.</p>	<p><b>Art. 46 Computo</b></p> <p><sup>1</sup> Il termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.</p> <p><sup>2</sup> Una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.</p>

Diritto vigente	Modifiche previste
<p><sup>3</sup> Il termine è reputato osservato anche quando l'atto è stato inviato in tempo utile a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente. L'atto dev'essere immediatamente trasmesso all'autorità competente.</p> <p><sup>4</sup> I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati a domanda motivata presentata prima della scadenza.</p>	<p><sup>3</sup> Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. [=art. 46 cpv. 1 secondo periodo vigente]</p> <p><sup>4</sup> Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.</p>
	<p><i>Art. 46a Osservanza e proroga</i></p> <p><sup>1</sup> Gli atti scritti devono pervenire all'autorità competente ovvero essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di carcerazione, basta la consegna in tempo utile al guardiano del carcere, il quale provvederà per l'inoltro. [=art. 46 cpv. 2 vigente]</p> <p><sup>2</sup> Il termine è reputato osservato anche quando l'atto è stato inviato in tempo utile a un servizio o a un ufficio svizzero incompetente. L'atto dev'essere immediatamente trasmesso all'autorità competente. [=art. 46 cpv. 3 vigente]</p> <p><sup>3</sup> I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati a domanda motivata presentata prima della scadenza. [=art. 46 cpv. 4 vigente]</p>
<p><b>6. Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11)</b></p>	<p><i>Inserire dopo il titolo del capitolo 4</i></p> <p><i>Art. 118a Notificazione</i></p>

Diritto vigente	Modifiche previste
	<p><sup>1</sup> Una notificazione recapitabile senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente.</p> <p><sup>2</sup> Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone di tassazione secondo gli articoli 105-107.</p>
<p><b>Art. 119</b></p>	<p><i>Rubrica</i></p> <p>Proroga</p>

<p><b>7. Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1)</b></p>	
<p><b>Art. 38 Computo e sospensione dei termini</b></p> <p><sup>1</sup> Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.</p> <p><sup>2</sup> Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato.</p> <p><sup>2bis</sup> Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.</p> <p><sup>3</sup> Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.</p>	<p><i>Art. 38 Rubrica e cpv. 2<sup>bis</sup>-4</i> <i>Computo dei termini</i></p> <p><sup>2bis</sup> <i>Spostato, v. cpv. 3</i></p> <p><sup>3</sup> Le seguenti comunicazioni sono considerate consegnate nel momento sottoindicato:</p> <p>a. una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito; [=art. 38 cpv. 2<sup>bis</sup> vigente]</p>

Diritto vigente	Modifiche previste
<p><sup>4</sup> I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;</li> <li>b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;</li> <li>c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. una comunicazione consegnata senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale: il primo giorno feriale seguente.</li> </ul> <p><sup>4</sup> Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.</p> <p><sup>5</sup> Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.</p>
	<p><b>Art. 38a</b>      <i>Sospensione dei termini</i></p> <p>I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;</li> <li>b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;</li> <li>c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.</li> </ul> <p>[=art. 38 cpv. 4 vigente]</p>